

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 23 dicembre 2023 si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori dei conti composto da:

dr. Roberto Monticone	-	Presidente
dr. Roberto Berzia	-	Componente
dr.ssa Vittoria Rossotto	-	Componente

--==ooOoo==--

La seduta è convocata al fine dell'espressione del parere in merito al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente CCI 2023-2025.

o o o o o

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO che:

- in data 16 novembre 2022 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il C.C.N.L. relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il contratto di validità triennale (1° gennaio 2019 -31 dicembre 2021) ha riconosciuto incrementi degli stipendi tabellari ai dipendenti del comparto;
- l'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del nuovo CCNL Comparto Funzioni locali ha previsto che lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, fosse incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella D del nuovo CCNL, con le decorrenze ivi stabilite; gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del contratto sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla Tabella E del CCNL;

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

- l'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili relative al 2017 (I.U.C.). Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato nel medesimo anno a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- il medesimo articolo 67 al comma 2 individua le casistiche in cui è ammesso incrementare stabilmente il Fondo ed al comma 7 e dispone che la quantificazione delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui al comma 15, comma 5 del CCNL, debba avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'articolo 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017 prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]".
- l'art. 11 del D.L. 135/2018 ha disposto che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico";
- l'art. 79 del nuovo CCNL Comparto Funzioni locali triennio 2019-2021 individua le ulteriori casistiche in cui è ammesso incrementare stabilmente il Fondo risorse decentrate di ciascun ente;
- l'art. 13 del nuovo C.C.N.L. ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale del comparto, in sostituzione delle categorie e delle posizioni economiche, con effetto automatico dal 1/4/2023. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 78 del CCNL 2019-2021, al personale in servizio è stato riconosciuto lo stipendio tabellare della nuova area di destinazione secondo quanto previsto dalla Tabella G dello stesso CCNL, a prescindere dal livello di accesso, a cui è stato aggiunto il valore complessivo delle posizioni economiche in

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche (c.d. differenziale stipendiale acquisito);

- a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, nella parte stabile del Fondo risorse decentrate è confluita, senza maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 del CCNL, al personale inquadrato nei profili di categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

CONSIDERATO che:

- l'importo unico consolidato relativo all'anno 2017 come definito dall'art. 67 del CCNL - Comparto Funzioni locale è stato quantificato in € 229.119,21. Al fine di definire l'importo dello I.U.C., a tale importo sono state sottratte le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, quantificate in € 133.158,00 nell'annualità 2018 (primo anno di applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali), lo I.U.C. è stato quindi definito in € 95.961,21.
- nell'anno 2016, individuato quale anno di riferimento dall'articolo 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio è stato individuato in € 307.462,00, di cui:
 - € 261.236,12 corrispondenti alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità storicamente individuate per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente (come desumibili dal CCDI 2016-2017 e come rilevate nel conto annuale 2016);
 - al netto delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario per € 5.500,00 il cui finanziamento è a carico del bilancio,
 - al lordo della decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 della L. 147/2013 (pari ad € 5.875,00 rilevate al rigo F27I della Tabella 15 "Fondi per il trattamento accessorio" del Conto Annuale del personale);
 - al lordo della riduzione temporanea prevista per l'annualità di riferimento di € 26.241,91 come rilevata nel conto annuale 2016 (con il CCDI 2016-2017 le parti nel prendere atto della conferma ammontare delle risorse stabili destinate alla contrattazione, pari a € 261.236,12, hanno considerato l'opportunità di confermare il temporaneo ridimensionamento dell'ammontare delle risorse stabili per un importo di € 26.241,91),
 - € 46.601,33 di risorse variabili.
- Il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è stato aggiornato in coerenza con quanto già deliberato dal CDA dell'Agenzia e dall'Assemblea in relazione all'altro limite di spesa del personale previsto dal comma 562 dell'art.1 della legge n. 296/2006 . In particolare, con determinazione n. 569 del 7 agosto 2023, l'Agenzia ha ridefinito in €

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

365.555,00, a partire dall'annualità 2020, il limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per il personale non dirigente del comparto.

- con il medesimo provvedimento è stato dato atto che il limite complessivo di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 dell'ente, pari a complessivi € 409.117,00, per effetto di quanto detto sopra, è ridefinito in € 467.210,00 a decorrere dal 2020.

RILEVATO che:

- con determinazione n. 875 del 11/12/2023 è stata definita:
 - la consistenza del "Fondo risorse decentrate stabili (personale non dirigente) per l'anno 2023" in € 164.205,39 quali "Risorse aventi carattere di certezza e stabilità" (art. 79 c1 e c1 bis CCNL 16/11/2022) ed € 43.049,04 quali ulteriori incrementi autorizzati di parte variabile (art. 67 c.3 lett. c) e d) CCNL 21/05/2018 e art. 79 c.5 lett. c) e e) per complessivi € 207.254,43 dando dimostrazione degli impegni di spesa assunti a copertura.
 - la consistenza delle risorse a carico del bilancio relative alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale titolare di incarichi di Elevata Qualificazione è stata confermata in € 191.251,78;
 - la consistenza delle risorse a carico del bilancio per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente per l'anno 2023 è stata confermata in € 103.856,44;
 - con riferimento al fondo straordinario, in applicazione dell'art. 79 c. 2 lett. e) sono stati accertati risparmi a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL del 1.4.1999 per l'annualità 2022, i risparmi sono di complessivi € 2.259,00, risorse idonee a incrementare il Fondo decentrato 2023 nella sua parte variabile.

ATTESO che:

- con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, la Ragioneria generale dello Stato, ha riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che, secondo le interpretazioni formulate dallo stesso Dipartimento e dalla magistratura contabile, possono essere appostate nei fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- con riferimento al limite dell'accessorio stabilito di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il valore complessivo delle voci di spesa escluse dal limite è definito in € 67.572.00 ed è costituito dalle poste relative alle risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, nonché da

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;

- l'art. 40 bis, comma 1, del predetto decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...";
- l'art. 8, comma 7 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2023 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 40 bis, comma 1, del predetto decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...";
- l'art. 40, comma 3 sexies, del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
- in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il Contratto Decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di controllo;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione alla firma definitiva dell'accordo stesso;

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

ATTESO che:

- la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 21/12/2023 una ipotesi di accordo relativo alla Contrattazione Collettiva Integrativa per il periodo 2023-2023 con accordo annualità economica 2023 per il personale non dirigente dell'Agenzia della mobilità piemontese;
- detta ipotesi è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/12/2023 (prot. 17215/2023) con allegata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta nella medesima data dal Direttore Generale;

RICORDATO che:

- Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 è stato costituito, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2023 con determinazione del direttore generale n. 875 del 11/12/2023

VERIFICATA

- la compatibilità degli aspetti economico-finanziari rispetto ai vincoli:
 - introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;
 - contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

Tanto premesso, il Collegio

ESPRIME

Per quanto sopra evidenziato, parere favorevole alla intesa sull'ipotesi di accordo relativa al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 2023-2024-2025 – siglata dalla delegazione di parte pubblica dell'Agenzia con le delegazioni delle Organizzazioni Sindacali territoriali, con l'allegata relazione illustrativa e tecnico finanziaria coerente con la normativa di legge;

CERTIFICA

la compatibilità degli aspetti economico-finanziari dell'Intesa sull'ipotesi di accordo relativa al CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE 2023-2024-2025, rispetto ai vincoli:

- introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi;

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

- contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livello.

A tal fine si attesta, norma per norma, la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di accordo e si allega al presente Parere la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, quale attestazione del rispetto degli obblighi di legge e di capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo.


II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



(Dott. Roberto Monticone)



(Dott. ssa Vittoria Rossotto)



(Dott. Roberto Berzia)

